



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 786 del 21/07/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università Federico II di Napoli, Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Ilaria Piscitelli.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/07/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annetichiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università Federico II di Napoli, Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Ilaria Piscitelli.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per le discipline ivi elencate;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.”;
- con nota prot. n. PG/2025/82987 del 24/06/2025, la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C. Medicina Interna di questa A.O.R.N., della dott.ssa Ilaria Piscitelli, studentessa specializzanda del predetto ateneo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale fino al 31/10/2025;

Considerato che

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* della dott.ssa Ilaria Piscitelli presso la U.O.C. Medicina Interna di questa A.O.R.N.;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Medicina Interna di questa azienda, dott.ssa Loredana Tibullo, ha manifestato il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi, sottoscrivendo, al contempo, il relativo *Progetto Formativo*, agli atti istruttori per la preparazione del presente provvedimento;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione della specializzanda saranno a carico della stessa, ai sensi dell'art. 10 dello schema convenzionale;
- la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* federiciano;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda, sono individuati nella persona della dott.ssa Loredana Tibullo, Direttore U.O.C. Medicina Interna di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, già sottoscritto dalle parti;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

di poter stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Ilaria Piscitelli nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso IV, dal 16/07/2025 al 31/10/2025, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Ilaria Piscitelli nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso IV, dal 16/07/2025 al 31/10/2025;
3. di precisare che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare, quale referente per l'attuazione dell'accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo della specializzanda, la dott.ssa Loredana Tibullo, Direttore U.O.C. Medicina Interna di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Medicina Interna, al Datore di lavoro delegato e all'Università Federico II;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere alla specializzanda di organizzare il periodo formativo nei tempi utili al conseguimento del titolo.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annetichiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Ilaria Piscitelli nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso IV, dal 16/07/2025 al 31/10/2025;
3. **PRECISARE** che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente per l'attuazione dell'accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo della specializzanda, la dott.ssa Loredana Tibullo, Direttore U.O.C. Medicina Interna di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Medicina Interna, al Datore di lavoro delegato e all'Università Federico II;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere alla specializzanda di organizzare il periodo formativo nei tempi utili al conseguimento del titolo.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, *"riordino della scuola di specializzazione di area sanitaria"*;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
Vista l'autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia del 07.07.2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito denominata **"Università"** C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno il 08.03.1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

L'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con sede legale in via Ferdinando Palasciano – 81100 CASERTA, P.IVA 2201130610, (d'ora innanzi denominato **"soggetto ospitante"**), rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa dell'Ente, sita in Caserta, via Palasciano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Dermatologia e Venereologia al di fuori della rete formativa, della dott.ssa **Ilaria Piscitelli** nata a S. Maria Capua Vetere il 01.04.1992, codice fiscale: PSCLRI92D41I234I, iscritta al IV anno per l'a.a. 2023/2024 (d'ora in poi denominato **"specializzando"**).

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dalla data della stipula della convenzione fino al 31.10.2025.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: il reparto di Dermatologia UOC di Medicina Interna (Direttore Dott.ssa Loredana Tibullo) dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida della Dott.ssa Loredana Tibullo indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof.ssa Maddalena Napolitano, tutor universitario, nonché Direttore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione e la polizza R.C. Colpa grave.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori",

Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Napoli.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE
(Prof. Matteo Lorito)

FIRMA
PER L' AORN DI CASERTA
P.O. SANT'ANNA SAN SEBASTIANO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Gubitosa)